

N. 88-3/2024 P.U.



IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	- Presidente relatore
dott. Paola Elefante	- Giudice
dott. Elisa Einaudi	- Giudice

nel procedimento di **omologazione del concordato semplificato** n. R.G. /2024 proposto da:

„, con sede legale in Lagnasco, assistita dall'avv. „

per delega in atti;

con la opposizione di

con sede legale in rappresentata e difesa, per delega in atti, dagli

avv. e

con l'intervento di

„ con sede in „, rappresentata e difesa per delega in

atti, dall'avv.

ha emesso il seguente

DECRETO MOTIVATO

Premessa

1. Con ricorso ex artt. 40 e 25sexies comma 1 CCII depositato in **data 30.01.2025**

in persona dell'amministratore unico sig. „ munito dei necessari poteri di cui all'art. 120bis CCII, con sede legale in „, rappresentata e difesa dall'avv. „

chiedeva l'omologazione del concordato semplificato, allegando la relazione finale dell'esperto nominato nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi,

; chiedeva altresì ex art. 54 comma 2, la conferma delle misure protettive richieste per quattro mesi.

Il ricorso, presentato entro il termine di cui all'art. 25 sexies comma 1 nei sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 17 comma 8, era stato preceduto da ricorso ex art. 44 comma 1 depositato in data 6.12.2024 in ordine al quale il Tribunale, con decreto in data 16.12.2024 aveva fissato il termine di giorni sessanta ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato semplificato con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 nominando Commissario giudiziale il dott.

2. Il Tribunale con decreto 5.02.2025 disponeva l'acquisizione del parere dell'esperto di cui all'art. 25 sexies, comma 3 CCII sulla proposta di concordato semplificato e con **decreto in data 14.02.2025**, ritenuta la ritualità della proposta, tenuto conto che non risultavano formate classi dei

creditori; ritenuto in particolare che: (i) l'esperto -sia nella relazione finale sia nel suo parere- aveva confermato che nella fase della Composizione Negoziata le trattative si erano svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non erano risultate praticabili; (ii) il piano e la proposta erano state presentate nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto; (iii) erano stati depositati i documenti indicati nell'articolo 39; (iv) il piano di liquidazione proposto dal ricorrente non appariva manifestamente implausibile nella sua struttura, anche in rapporto alla prospettiva della liquidazione giudiziale, nominava ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c. il dott. _____, con studio in Revello, assegnando allo stesso termine fino al **28 aprile 2025** per il deposito di motivato parere affidandogli il seguente incarico: *previo esame di tutti i documenti prodotti dalla ricorrente nonché previa eventuale acquisizione presso la società o presso terzi di quelli necessari per rispondere ai quesiti, dica: Se le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non erano praticabili; Se è rispettato l'ordine delle cause di prelazione; Se il piano di liquidazione è fattibile, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: (i) se sia congrua la valorizzazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in soli euro 500.000 (parte della "finanza esterna" offerta dalla società _____ in rapporto per un verso alla ben diversa valorizzazione dell'azione di responsabilità verso i sindaci, e per altro verso alle valutazioni espresse dal parere legale di cui al doc. 46 e alla capacità economico patrimoniale degli amministratori; (ii) se a fronte della prospettata azione di danni nei confronti di _____ con un petitum di euro 30 milioni sia corretto non appostare alcun fondo rischi per le spese di lite dell'eventuale soccombenza (liquidate in base al valore della domanda); (iii) se il prezzo della compravendita dell'azienda di cui alla offerta irrevocabile di acquisto sia congrua anche in relazione alla valorizzazione dei singoli cespiti e se detta compravendita sia congruamente garantita da _____ e _____; Se la proposta non sia di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, con particolare riferimento alla valorizzazione, in quella sede, delle azioni di responsabilità, delle azioni risarcitorie e delle azioni recuperatorie; Se la proposta assicuri un'utilità a ciascun creditore; Riferisca in ordine alla eventuale presenza di atti in frode ai creditori. Ordinava che, dopo il deposito del parere dell'ausiliario la ricorrente provvedesse a comunicare la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove potessero essere reperiti i dati per la sua valutazione; fissava l'udienza del 24 giugno 2025 alle ore 10,30 per l'omologazione, da tenersi avanti al Giudice relatore.*

3. Con decreto 21.02.2025 il Giudice Delegato confermava le misure protettive di cui all'art. 54 comma 2 primo e secondo CCII per la durata di 120 giorni decorrenti dalla data di iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 55 comma 3 primo e secondo periodo.

4. La relazione dell'ausiliario veniva tempestivamente depositata in data 28.04.2025; in data 23.04.2025 parte ricorrente depositava integrazione della proposta di concordato semplificato con richiesta di proroga delle misure protettive che il Giudice Delegato in data 13.05.2025

prorogava per ulteriori 4 mesi e quindi fino al 31 agosto 2025.

5. Nei termini di cui all'art. 25 sexies comma 4 ultimo periodo si costituiva il creditore [redacted] al solo fine di partecipare all'udienza, senza rassegnare alcuna conclusione o domanda; presentava invece opposizione la società [redacted] con sede legale in Treviso, creditrice per la somma di euro 472.327,69 in forza di scrittura di transazione 9.06.2025 intervenuta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo n. 182/24 (cui era riunito il giudizio di analoga opposizione a decreto ingiuntivo n. 918/24), lamentando che nel piano concordatario il suo credito non era stato correttamente inserito e che, difformemente da quanto indicato dalla società ricorrente, lo stesso doveva intendersi privilegiato ex art. 2751bis n. 1 c.c.

All'udienza del 24.06.2025 la società ricorrente insisteva per l'omologazione eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per le ragioni esposte nella memoria difensiva del 18.06.2025; [redacted] insisteva nella sua opposizione e l'ausiliario richiamava il suo parere confermandolo.

OSSERVA

1. Ritualità e ammissibilità

1.1. Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 2 CCII, atteso che la ricorrente ha la propria sede legale in un comune ricadente nel circondario del Tribunale di Cuneo; visti i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) la [redacted]

[redacted] non è impresa minore; il ricorso con la proposta di concordato semplificato con cessione dei beni è stato presentato tempestivamente nel termine di 60 giorni di cui all'art. 25 sexies comma 1, sebbene preceduto da un ricorso prenotativo.

1.2. All'esito del procedimento di composizione negoziata della crisi, nella propria relazione finale, l'Esperto nominato, [redacted] dava atto che le trattative, *che si sono svolte, da parte della " [redacted] ", secondo correttezza e buona fede, si sono concluse, visto anche quanto sopra rilevato circa il comportamento tenuto dal fornitore " [redacted] ' e dall'istituto di credito [redacted] con esito negativo e, di conseguenza, le soluzioni individuate dalla ricorrente non risultano essere praticabili.*

Era rilevato, in particolare, che: (i) il fornitore " [redacted] " (*impresa che in passato aveva fornito energia elettrica alla società " [redacted] ", che aveva aderito alla Composizione Negoziata (in qualità di creditore), prestando, altresì, il proprio espresso assenso alla proroga della durata dell'incarico dell'Esperto, nel mese di agosto 2024, senza darne alcuna preventiva comunicazione, aveva richiesto alla nuova impresa fornitrice ([redacted]) il pagamento del Corrispettivo [redacted] (doc. n. 6) per complessivi euro 316.525,15, corrispondenti al proprio credito residuo. Conseguentemente, [redacted] aveva richiesto a " [redacted] " il pagamento immediato dell'intero Corrispettivo [redacted] (nonché dell'ulteriore somma maturata così per complessivi euro 388.158,21) ed il 27 agosto 2024 veniva costituita formalmente in mora " [redacted] " con la minaccia concreta della immediata sospensione della fornitura di energia elettrica, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore. Solo a seguito di una specifica trattativa e del pagamento di un determinato (modesto) importo da parte di " [redacted] l." a favore di " [redacted] ", l'11 ottobre 2024, la*

procedura relativa al Corrispettivo veniva annullata e veniva evitata la tanto temuta sospensione dell'erogazione di energia elettrica già fissata per il 14 ottobre 2024 (che avrebbe determinato il blocco dell'attività di " " e l'inevitabile deperimento del magazzino conservato in celle frigorifere); (ii) l'Istituto di " " , il quale aveva aderito alla Composizione Negoziata (in qualità di creditore), prestando il proprio espresso assenso, altresì, alla proroga della durata dell'incarico dell'Esperto, sempre nel mese di agosto 2024, aveva ottenuto un sequestro preventivo di euro 348.850,75 sui conti attivi della ricorrente. Tale misura cautelare era stata richiesta nell'ambito di un procedimento penale promosso dalla Banca nei confronti degli amministratori della ricorrente rei, secondo l'Istituto di Credito, di averla truffata decanalizzando i flussi generati da fatture commerciali oggetto di anticipazione (la cui esposizione era stata espressamente inserita nel perimetro della Composizione Negoziata). L'esecuzione di tale misura cautelare ha comportato il congelamento di una quota assai rilevante delle risorse liquide disponibili di " " " nonché un ulteriore d'allarme a tutto il sistema bancario.

In conseguenza a tali iniziative, il partner industriale individuato in origine, " " comunicava di non essere più interessata ad entrare a far parte della compagine societaria di " " , fatta salva la disponibilità a valutare una diversa operazione di risanamento; veniva formulata, quindi, una nuova proposta basata sullo schema della continuità aziendale indiretta, la quale prevedeva l'immediato affitto di ramo d'azienda di " " , unitamente alla stipulazione di un contratto estimatorio relativo al magazzino, con contestuale formalizzazione di una proposta irrevocabile di acquisto della proprietà del medesimo ramo di azienda (con deroga alla solidarietà passiva di cui all'art. 2560 Cod. Civ., nei limiti consentiti dal percorso intrapreso da " " ..' ai sensi del C.C.I.A.A.) e del magazzino che poteva residuare al termine dell'affitto.

L'ausiliario, ripercorsa la fase della composizione negoziata e richiamata la relazione dell'Esperto, ha condiviso le sue conclusioni.

Peraltro, la effettuazione di "decanalizzazioni" di crediti portati da fatture portate allo sconto e la comunicazione ai debitori di coordinate bancarie diverse da quelle relative al c/c acceso dalla ricorrente presso " " , era fatto che aveva formato oggetto di discussione con le Banche nel corso della composizione negoziata, con espressa esposizione dei debiti per anticipazioni e offerta di una somma a titolo di ristoro.

2. Contenuto del piano.

La proposta originaria della ricorrente è stata modificata ed integrata -in collaborazione con l'ausiliario- alla luce dei fatti sopravvenuti (tutti positivi, nel senso che hanno comportato un aumento delle risorse disponibili per i creditori): (i) a seguito di autorizzata transazione con gli amministratori e i sindaci, è previsto un introito di euro 900.000 (di cui euro 750.000 dagli amministratori ed euro 150.000 dai sindaci), e un risparmio di spesa di euro 99.379 (di cui euro 40.000 per compenso prededucibile dell'attuale amministratore unico ed euro 59.379 per i pregressi compensi dei sindaci, con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.); (ii) di conseguenza l'intera finanza esterna di euro 1.000.000,00 (prima utilizzata per euro 500.000,00 a copertura del ricavato

da eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori) viene destinata al soddisfacimento dei creditori chirografari (originari o declassati per incapienza del bene sul quale insiste la prelazione) con raddoppio della percentuale loro offerta.

La proposta prevede, in sintesi: monetizzazione dei rami di azienda, comprensivi di macchinari, attrezzature, automezzi, contratti, licenze, marchi e degli immobili (in parte in proprietà in parte quale superficiario) oggetto dei Contratti di Affitto mediante l'incasso dei canoni di affitto e, successivamente, del prezzo di vendita; l'utilizzo delle disponibilità liquide già acquisite (ed acquisibili); la monetizzazione delle rimanenze di magazzino oggetto del Contratto Estimatorio; l'incasso dei crediti commerciali; la transazione con i componenti degli organi sociali; l'utilizzo della finanza esterna messa a disposizione da parte di _____ (subordinato all'omologazione del Concordato Semplificato)

La soluzione alla crisi / insolvenza di _____ è quindi basata su un piano di integrale di liquidazione del suo patrimonio, sia pure mediante lo schema della continuità aziendale indiretta (per il breve periodo fino alla cessione dei rami aziendali), idonea a massimizzare l'introito e, di conseguenza, ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.

La sintesi dell'attivo concordatario è riportata a pag. 42 della relazione dell'Ausiliario, che ha anche analizzato ogni singola voce esprimendosi sulla congruità della relativa valutazione.

Sintesi dell'attivo concordatario

Di seguito si riporta un riepilogo dell'attivo concordatario

ATTIVO	TOTALE
DISPONIBILITA' LIQUIDE	Euro 1.414.342
MAGAZZINO	Euro 3.806.008
CREDITI VERSO CLIENTI	Euro 438.798
Cessione di Azienda - Terreni e Immobili di proprietà	Euro 1.407.955
Cessione di Azienda - Terreni e Immobili superficiari	Euro 156.439
Cessione di Azienda - Beni Mobili	Euro 1.826.747
Cessione di Azienda - Beni Immateriali	Euro 1.500
CANONI AFFITTO RAMI AZIENDALI	Euro 120.000
AZIONI DI MASSA	Euro 900.000
totale attivo di liquidazione	Euro 10.071.789
APPORTO ESTERNO	Euro 1.000.000
totale Attivo	Euro 11.071.789

Con particolare riferimento all'offerta irrevocabile di acquisto condizionata da parte di _____

(e _____), avente ad oggetto l'azienda, composta dai macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, contratti e marchi, nonché immobili (in parte in proprietà, in parte

come superficiario) per l'importo complessivo di euro 3.392.642, di cui euro 3.192.642 relativi al Ramo A affittato a _____ ed euro 200.000 relativi al Ramo B affittato a _____, l'Ausiliario, stante l'assenza di stime peritali di supporto all'offerta, previa autorizzazione, pubblicava sul sito www.astegiudiziarie.it invito a presentare entro il 22 aprile 2025 manifestazioni di interesse per il complesso aziendale ed il magazzino, senza che pervenisse alcun riscontro entro il termine fissato. *Allo stato, quindi, il prezzo offerto del _____ per l'acquisizione dell'intero complesso aziendale e del magazzino può essere considerato congruo, anche e soprattutto per l'assenza (sino alla data odierna) di contro-offerte.*

Nella proposta aggiornata, infine, l'entità del danno che la ricorrente ritiene di avere subito dalla iniziativa di _____ è ridotta a 2.000.000 di euro con appostamento di un fondo in prededuzione di euro 110.750 per rischio soccombenza.

Risultano pertanto superate le criticità in punto fattibilità del piano che il Tribunale aveva rilevato nel decreto di nomina dell'Ausiliario sottoponendo specifici quesiti di cui al punto 3.

Con tale attivo concordatario, è previsto il soddisfacimento dei creditori con le modalità e termini (non sono state formate classi) di cui alla tabella riportata a pag. 59 della relazione dell'Ausiliario; il Piano, così come integrato, prevede l'applicazione dell'APR (*Absolute Priority Rule*) in quanto prospetta con l'utilizzo dell'Attivo di Liquidazione (oggetto di attestazione ex art. 84, 5° comma, CCII, anch'essa aggiornata):

il pagamento integrale delle spese e dei crediti in prededuzione;

il soddisfacimento integrale del creditore ipotecario;

il soddisfacimento integrale del creditore pignoratizio;

il soddisfacimento integrale dei creditori muniti di privilegio mobiliare sino a quello di cui all'art. 2751/bis, n.5-ter, c.c. (compreso);

il soddisfacimento parziale per i creditori (_____ e _____) potenzialmente muniti di privilegio ex art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998, per i quali, in assenza (allo stato) dell'avvenuta escussione, è stato previsto un apposito Fondo (considerato privilegiato ante 1° grado dell'art. 2778 c.c.);

il soddisfacimento parziale dei crediti muniti di privilegio ex art. 2753-2778/1 c.c. in forza dell'art. 2776 c.c.;

con l'utilizzo della Finanza Esterna si prevede il soddisfacimento parziale, nella misura del 4% circa, dei crediti privilegiati scaduti al chirografo per incapienza dell'Attivo di Liquidazione, e di tutti i crediti chirografari *ab origine*

3. Le verifiche del Tribunale ai fini dell'omologa.

Il Tribunale in sede di omologa deve verificare positivamente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 25 sexies CCII con particolare riferimento:

a) alla regolarità del contraddittorio e del procedimento;

b) che la proposta sia rispettosa delle cause di prelazione;

c) alla fattibilità del piano (di natura liquidatoria) intesa quale non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 47 co. 1 lett. a) CCI);

d) che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e che comunque assicuri un'utilità a ciascuno dei creditori.

Ribadita la regolarità del procedimento così come evidenziata nel decreto di apertura e in premessa, va affermata la regolare instaurazione del contraddittorio, avendo la ricorrente notificato via Pec a tutti i creditori (a) la proposta di concordato semplificato, composta dal ricorso del 30 gennaio 2025, dal piano allo stesso allegato, dalla memoria integrativa del 23 aprile 2025 e dall'aggiornamento del piano alla stessa allegato; (b) il parere dell'Ausiliario; (c) la relazione finale dell'Esperto; (d) il parere dell'Esperto.

Tenuto conto della previsione del riparto delle risorse come sopra riassunto, risulta rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione e correttamente previsto che i chirografi (tali in origine oppure declassati per incapacienza) siano soddisfatti con la finanza esterna versata da

Quanto agli altri presupposti, letta la relazione dell'Ausiliario e valutata la proposta così come integrata e modificata, si osserva:

-quanto alla fattibilità: il giudizio è positivo, *considerato che è stata definita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali; preso atto che la somma proveniente da [redacted] è stata destinata integralmente quale "Finanza Esterna"; rilevato che il petitum della prospettata azione nei confronti di [redacted] è stato ridotto a 2 milioni di euro ed è stato previsto idoneo e specifico Fondo per spese legali di 110.750 euro per detta potenziale controversia; riscontrata, in assenza di valutazioni peritali a supporto, con la autorizzata pubblicazione di apposito Invito a presentare manifestazioni di interesse (non pervenute), la congruità del prezzo offerto per la compravendita dell'azienda (composta dai beni mobili, beni immateriali, beni immobili detenuti in parte in proprietà, ed in parte quale superficiario), anche a soprattutto per l'assenza di contro-offerte; tenuto conto delle garanzie rilasciate da [redacted] (risultanti dai contratti) preso atto del bonifico di euro 500.000 disposto da [redacted] pa a titolo di cauzione a supporto dell'offerta di acquisto dell'azienda e del magazzino, nonché della documentazione bancaria aggiornata trasmessa da [redacted], verificato che detta offerta risulta congruamente garantita (vedi relazione Ausiliario);*

-quanto al profilo di cui alla lett. d), ugualmente l'Ausiliario ha espresso la seguente valutazione che risulta ampiamente condivisibile: *valutato il possibile esito e la potenziale valorizzazione delle azioni risarcitorie e di quelle recuperatorie (essendo stata definita, come detto, l'azione di responsabilità) nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale, la proposta di concordato semplificato non risulta in pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale; anzi, risulta più favorevole per i creditori (ivi inclusi i garanti pubblici); riscontrato che la prospettata immissione di finanza esterna consente di soddisfare tutti i creditori che non avrebbero ricevuto alcun soddisfacimento dall'Attivo di Liquidazione (privilegiati, privilegiati degradati al chirografo e chirografari), la proposta assicura un'utilità a ciascun creditore*

L'Ausiliario ha infatti osservato che la procedura di Liquidazione Giudiziale risulterebbe meno favorevole per i creditori rispetto a quella di Concordato Semplificato per un importo differenziale verosimilmente non inferiore ad euro 3.074.168 (pari a euro 3.034.168 di minori entrate più euro 40.000 di maggiori uscite) e che, in particolare, a essere penalizzati dall'apertura di tale procedura sarebbero il creditore ipotecario ed il relativo Fondo (in parte); il Fondo [redacted] (quasi per la

totalità); i creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. (per l'intera parte considerata nel Piano); tutti i creditori muniti di privilegio di grado inferiore (per l'intero); tutti i creditori privilegiati degradati a chirografo e tutti i chirografari *ab origine* (per l'intero).

4. L'opposizione di

ha proposto opposizione concludendo nel seguente modo:

1. *accertare e dichiarare il diritto di credito di* , *nella misura di euro 472.327,69 di cui euro 464.291,89 a titolo di capitale ed euro 8.035,80 a titolo di spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi opposti, oltre alle imposte di registro di entrambi i decreti ingiuntivi, nonché,*
2. *accertare e dichiarare che il diritto di credito di* *come quantificato al punto 1 ha natura privilegiata ex art. 2751 bis n.1 c.c. e quindi, ammettere nel piano di concordato di* *il credito di* , *nella misura di euro 472.327,69 di cui euro 464.291,89 a titolo di capitale ed euro 8.035,80 a titolo di spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi opposti, oltre alle imposte di registro di entrambi i decreti ingiuntivi in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c.*

In via subordinata

3. *accertare e dichiarare il diritto di credito di* *nella misura di euro 472.327,69 di cui euro 464.291,89 a titolo di capitale ed euro 8.035,80 a titolo di spese legali liquidate nei decreti ingiuntivi opposti, oltre alle imposte di registro di entrambi i decreti ingiuntivi, nonché ammettere nel piano di concordato di* *il credito di* . *l.*

Assume l'opponente che, a seguito di due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dalla e successivamente riuniti, le parti sottoscrivevano una transazione in data 9.06.2025 (peraltro autorizzata dal Tribunale) con la quale riconosceva quale credito in capo a il capitale ingiunto (per totali euro 464.291,89) oltre alle spese di lite come liquidate nei decreti ingiuntivi pari ad euro 465,00 per spese ed euro 2.600,00 per compenso professionale oltre accessori per il decreto ingiuntivo n. 1222/23 Tribunale Cuneo; nonché euro 634,00 per spese ed euro 3.200,00 per compenso professionale oltre accessori per il decreto ingiuntivo n. 220/2024 del Tribunale di Cuneo, pertanto complessivi euro 8.035,80; nonché delle imposte di registro di entrambi i decreti ingiuntivi suddetti "secondo le previsioni e modalità che verranno omologate nel procedimento unitario della Crisi presso il Tribunale di Cuneo, ovvero con eventuale diverso istituto della Crisi d'impresa"; , invece, rinunciava agli interessi di mora sulle fatture azionate in via monitoria.

La lamenta che, per un verso, è erronea la quantificazione del credito indicata nel piano (maggiore, in forza di scrittura privata di transazione) e, per altro verso, non è stato qualificato come privilegiato ai sensi dell'art. 2751bis n. 1 c.c., atteso che il credito è costituito da importi utilizzati per far fronte al costo del personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto, trovando origine nelle fatture corrispondenti al prezzo dell'appalto sottoscritto con la e rimaste insolute (vedi pag. 8 opposizione: *Nel caso di specie, il credito di* , *pur formalmente configurandosi come credito dell'appaltatore nei confronti del committente, sostanzialmente rappresenta il corrispettivo di somme già erogate ai lavoratori per retribuzioni, ratei di tredicesima e quattordicesima, trattamento di fine rapporto e contributi*

INPS ed INAIL. Di un tanto si trova agevolmente conferma tramite il confronto del costo mensile dei dipendenti di _____ in servizio presso il cantiere di _____, ed il prezzo dell'appalto mensilmente conteggiato).

Allega poi che la corretta appostazione del suo credito altera la fattibilità del piano di liquidazione e compromette la valutazione di convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale.

L'opposizione, se si ha riguardo alle conclusioni, appare inammissibile perché sollecita una verifica del Tribunale sulla fattibilità del piano e della proposta ma poi insta per l'ammissione del proprio credito al passivo del concordato semplificato, ammissione peraltro che, sia in relazione al *quantum*, sia in relazione alle cause di prelazione non è oggetto del giudizio di omologazione.

Inoltre, la stessa è infondata: nel piano e nella proposta (come integrati) il credito della _____ era correttamente appostato per la somma di euro 535.952,00 maggiore di quella di cui alla transazione del 9.06.2025, sicché quest'ultima ha sicuramente avuto un effetto vantaggioso sul piano, riducendo l'esposizione verso quel creditore.

La tesi secondo cui il credito per corrispettivo del contratto di appalto sia privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. appare infondata: il credito di _____ è costituito dal corrispettivo (non pagato) del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di macellazione e lavorazione carni suine da eseguirsi presso la sede della _____ (fattispecie non sussumibile nella disposizione normativa invocata) ed è irrilevante -stante la fungibilità del denaro- quale costo la _____ copra o intenda coprire con tale corrispettivo.

In particolare, la circostanza che con tale compenso contrattuale la appaltatrice paghi le retribuzioni dei propri dipendenti non trasferisce sul primo la causa di prelazione che compete esclusivamente al lavoratore dipendente per i propri crediti retributivi e assimilabili; peraltro, la stessa creditrice allega di avere provveduto regolarmente al pagamento del personale, sicché non si comprende quale sia la ragione giuridica sottesa alla causa di prelazione invocata.

Come osservato poi dalla ricorrente non è fatto alcun riferimento al privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., mentre il richiamo alla responsabilità solidale del committente ex art. 29 comma 2 D.lgs 276/2003 è assolutamente improprio, atteso che tale solidarietà è prevista nell'interesse e a favore dei dipendenti dell'appaltatore, e non di quest'ultimo in relazione alle retribuzioni che corrisponde al suo personale.

L'inammissibilità e infondatezza della opposizione di _____ comporta la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali della ricorrente per la difesa nel presente giudizio di omologazione; le spese sono liquidate in complessivi euro 5.000,00 tenuto conto del valore del credito della opponente, delle tabelle professionali vigenti, dei parametri per i giudizi di ammissione al passivo (che appaiono quelli più adeguati per il presente giudizio) e delle fasi difensive svolte (euro 1500 per la fase di studio, euro 1000 per la fase introduttiva ed euro 2500 per la fase decisoria), oltre spese generali, CPA e IVA di legge. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.

7. Giudizio di omologa.

Verificata l'infondatezza della opposizione e la sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 25

sexies comma V CCII il concordato semplificato va dunque omologato.

In applicazione dell'art. 25 *septies* CCII a tenuto conto che il concordato prevede la cessione dei rami di azienda -in ordine ai quali è prevista nel piano l'offerta irrevocabile di acquisto da parte di un soggetto già individuato-, è necessario provvedere alla nomina di un Liquidatore che, in difetto di indicazione da parte della ricorrente, è individuato dal Tribunale nella persona del **dott.** , dottore commercialista con studio in , via , iscritto nell'elenco dei Gestori della Crisi d'Impresa. Il Liquidatore provvederà ai sensi dell'art. 25 *septies* comma 2 CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 25 sexies comma V e 25 *septies* CCII

a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

1. DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da I che condanna al rimborso delle spese processuali in favore di I, che si liquidano in complessivi euro 5000 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge;
2. OMOLOGA il concordato semplificato proposto da .. (codice fiscale: 05824120017), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, sig. con sede in , con studio in Cuneo, via ,
3. NOMINA Liquidatore il con studio in Cuneo, via ,
4. CONFERMA la nomina dell'Ausiliario nella persona del dott. I
5. DISPONE che il concordato venga attuato nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 114, 115 e 118 CCII in quanto compatibili, tenuto conto dell'esistenza dell'offerta irrevocabile di acquisto dei due rami di azienda ex art. 25 *septies* comma 2 CCII;
6. RIMETTE al Giudice delegato dott. Roberta Bonaudi ogni decisione sulle questioni che sorgano nella fase di esecuzione del concordato.

MANDA alla cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art 45 CCII e per le comunicazioni alla ricorrente, alla opponente e all'intervento, al PM, all'Ausiliario ed al Liquidatore

Cuneo 10/07/2025

Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi